

Il giorno 23 gennaio 2014 in Roma

l'Amministrazione della Banca d'Italia, rappresentata dal Capo del Servizio Personale Inquadramento Normativo ed Economico Augusto Aponte e da Antonella Caronna e Andrea Mele del Servizio medesimo

e

la FISAC-CGIL, rappresentata da

GUIDO PELLEGRINI
DIANA AVANZO


la FALBI, rappresentata da

LUIGI LEONE
CARMEN BALLETTA
MASSIMILIANO BOLIS
ANIELLO MANCINO

la UILCA-UIL, rappresentata da

CLAUDIO CAROSI
DANILO GIULIANI
ANTONELLA CACCACE
FLAVIO SENO
CARLO CAPOGROSSI

hanno sottoscritto il seguente accordo per il personale della carriera direttiva.



Art. 40

Validità dei periodi di congedo e di aspettativa

1. I periodi di congedo in genere e quelli di aspettativa per motivi di salute o per servizio militare o per la frequenza di corsi di studio sono computati per intero ai fini dell'anzianità, delle promozioni, della determinazione dell'assegno individuale di grado e dell'assegno individuale di servizio e del trattamento di quiescenza.

2. I periodi di aspettativa di cui all'art. 37 sono computati per intero ai fini dell'anzianità, delle promozioni, della determinazione dell'assegno individuale di grado e dell'assegno individuale di servizio. Ai fini del trattamento di quiescenza:

- il periodo di aspettativa per impieghi in Italia è valido ai fini del servizio utile nel Regolamento Trattamento Quiescenza e dell'anzianità nel Fondo Pensione Complementare;
- il periodo di aspettativa per impieghi all'estero è valido subordinatamente alle condizioni previste nelle relative discipline regolamentari (Trattamento di Quiescenza del Personale e Fondo Pensione Complementare).

2bis. Per il periodo trascorso in aspettativa per assunzione di impieghi presso la Banca Centrale Europea (BCE), l'Amministrazione integra il costo del riscatto presso l'assicurazione generale obbligatoria a condizione che l'interessato non abbia maturato titolo a pensione presso la BCE e abbia presentato domanda di riscatto entro un anno dal rientro in servizio. L'integrazione è pari alla differenza tra il costo del riscatto e la somma netta corrisposta dalla BCE alla cessazione dal servizio a liquidazione della posizione previdenziale. Ove non sia stata costituita una posizione previdenziale, ai fini di cui sopra si tiene conto della misura della contribuzione prevista a carico della BCE e del dipendente.


3. Non sono computabili ai fini indicati al 1° comma i periodi di aspettativa per motivi particolari; in tali casi il dipendente riammesso in servizio prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo trascorso nella posizione di aspettativa.

Nota

La previsione di cui al comma 2bis si applica alle aspettative che terminano in data successiva all'entrata in vigore della norma.


Dichiarazione a verbale

La Banca si impegna a effettuare una ricognizione del regime previdenziale esistente presso altri organismi internazionali, in particolare Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale, dandone comunicazione alle Organizzazioni Sindacali firmatarie.




La Delegazione dell'Amministrazione stipula il presente accordo per conto del Direttore Generale con riserva di sottoporlo al Governatore, il quale lo valuterà in sede di Consiglio Superiore affinché l'accordo stesso sia approvato o respinto nel suo complesso.


PER L'AMMINISTRAZIONE

Three handwritten signatures in black ink, stacked vertically. The top signature is the most legible, appearing to be 'Antonio...'.

PER LA FISAC-CGIL

Two handwritten signatures in black ink. The top one is 'Roberto...' and the bottom one is 'Daria...'.

PER LA FALBI

A single handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sergio...'.

PER LA UILCA-UIL

A single handwritten signature in black ink, appearing to be 'Toni...'.

Il giorno 23 gennaio 2014 in Roma

l'Amministrazione della Banca d'Italia, rappresentata dal Capo del Servizio Personale Inquadramento Normativo ed Economico Augusto Aponte e da Antonella Caronna e Andrea Mele del Servizio medesimo

e

la FALBI, rappresentata da

LUIGI LEONE
CARMEN BALLETA
MASSIMILIANO BOLIS
ANIELLO MANCINO


la FISAC-CGIL, rappresentata da

GUIDO PELLEGRINI
DIANA AVANZO

la UILCA-UIL, rappresentata da

CLAUDIO CAROSI
DANILO GIULIANI
ANTONIELLA CACACE
FLAVIO SENO
CARLO CAPOGROSSI

hanno stipulato il seguente accordo per il personale delle carriere operativa, dei servizi generali e di sicurezza e operaia.



Art. 46

Validità dei periodi di congedo e di aspettativa

1. I periodi di congedo in genere e quelli di aspettativa per motivi di salute o per servizio militare o per la frequenza di corsi di studio sono computati per intero ai fini dell'anzianità, delle promozioni o dei passaggi di categoria, della determinazione dell'assegno individuale di grado e dell'assegno individuale di servizio e del trattamento di quiescenza.

2. I periodi di aspettativa di cui all'art. 43 sono computati per intero ai fini dell'anzianità, delle promozioni, della determinazione dell'assegno individuale di grado e dell'assegno individuale di servizio. Ai fini del trattamento di quiescenza:

- il periodo di aspettativa per impieghi in Italia è valido ai fini del servizio utile nel Regolamento Trattamento Quiescenza e dell'anzianità nel Fondo Pensione Complementare;
- il periodo di aspettativa per impieghi all'estero è valido subordinatamente alle condizioni previste nelle relative discipline regolamentari (Trattamento di Quiescenza del Personale e Fondo Pensione Complementare).

2bis. Per il periodo trascorso in aspettativa per assunzione di impieghi presso la Banca Centrale Europea (BCE), l'Amministrazione integra il costo del riscatto presso l'assicurazione generale obbligatoria a condizione che l'interessato non abbia maturato titolo a pensione presso la BCE e abbia presentato domanda di riscatto entro un anno dal rientro in servizio. L'integrazione è pari alla differenza tra il costo del riscatto e la somma netta corrisposta dalla BCE alla cessazione dal servizio a liquidazione della posizione previdenziale. Ove non sia stata costituita una posizione previdenziale, ai fini di cui sopra si tiene conto della misura della contribuzione prevista a carico della BCE e del dipendente.


3. Non sono computabili ai fini indicati al 1° comma i periodi di aspettativa per motivi particolari; in tali casi il dipendente riammesso in servizio prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo trascorso nella posizione di aspettativa.

Nota

La previsione di cui al comma 2bis si applica alle aspettative che terminano in data successiva all'entrata in vigore della norma.


Dichiarazione a verbale

La Banca si impegna a effettuare una ricognizione del regime previdenziale esistente presso altri organismi internazionali, in particolare Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale, dandone comunicazione alle Organizzazioni Sindacali firmatarie.



La Delegazione dell'Amministrazione stipula il presente accordo per conto del Direttore Generale con riserva di sottoporlo al Governatore, il quale lo valuterà in sede di Consiglio Superiore affinché l'accordo stesso sia approvato o respinto nel suo complesso.


PER L'AMMINISTRAZIONE


Antonio Caracciolo

PER LA FALBI


Giuseppe Leone

PER LA FISAC-CGIL


Daniela Starzo

PER LA UILCA-UIL


Tommaso Gilardi

Il giorno 23 gennaio 2014 in Roma

l'Amministrazione della Banca d'Italia, rappresentata dal Capo del Servizio Personale Inquadramento Normativo ed Economico Augusto Aponte e da Antonella Caronna e Andrea Mele del Servizio medesimo

e

la FALBI, rappresentata da

LUIGI LEONE
CARMEN BALLETA
MASSIMILIANO BOLIS
ANIELLO MANCINO



la FISAC-CGIL, rappresentata da

GUIDO PELLEGRINI
DIANA AVANZO

la UILCA-UIL, rappresentata da

CLAUDIO CAROSI
DANILO GIULIANI
ANTONIELLA CACACE
FLAVIO SENO
CARLO CAPOGROSSI

hanno sottoscritto il seguente accordo in tema di copertura delle spese sanitarie del personale.



Premesso che:


- il 30 giugno 2014 scadrà il contratto biennale per l'assistenza sanitaria in favore del personale in servizio e in quiescenza e dei rispettivi nuclei familiari stipulato il 26 giugno 2012 dalla Banca con la Cassa Previgien Assistenza a seguito dell'espletamento di una gara ai sensi del D. Lgs. 163/2006 ("Codice dei contratti pubblici");
- con accordo negoziale del 6 luglio 2011, che ha definito il contenuto dell'assistenza sanitaria, è stata prevista, in particolare, "la possibilità di prorogare di un anno la durata del contratto, a richiesta della Banca, previa intesa con le Organizzazioni Sindacali firmatarie, e con facoltà di adesione da parte della Cassa, ove il rapporto tra i rimborsi corrisposti agli assistiti e i contributi versati alla Cassa nella prima annualità, con riferimento all'Assistenza base' (dipendenti, pensionati, familiari a carico e non), sia non superiore all'85%";
- l'art. 5 del contratto recepisce la suddetta clausola negoziale prevedendo che l'opzione di proroga, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, deve essere comunicata dalla Banca alla Cassa Previgien Assistenza entro il 31 marzo 2014;
- in base ai dati sui rimborsi agli assistiti forniti dalla Previgien e tenuto conto dei contributi versati alla stessa Previgien per la prima annualità assistenziale (1.7.2012-30.6.2013), il citato rapporto è inferiore alla soglia dell'85% e sussistono quindi i presupposti per la proroga del contratto;

le parti convengono che l'Amministrazione proporrà quanto prima alla Cassa Previgien Assistenza la proroga del contratto per una ulteriore annualità, dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in essere. L'Amministrazione comunicherà tempestivamente alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo l'esito che la Cassa Previgien Assistenza riserverà alla proposta della Banca.

* * *


Le parti si impegnano a definire nel più breve tempo possibile, e comunque entro il mese di aprile 2014, l'assistenza sanitaria per il personale in servizio e in quiescenza e i rispettivi nuclei familiari a far tempo dal 1° luglio 2015, in vista dell'avvio della relativa gara ai sensi del D. Lgs. 163/2006.

Le parti si impegnano inoltre a costituire, entro il mese di giugno 2014, una sede tecnica per valutare le prospettive di realizzabilità di una cassa mutua aziendale.



La Delegazione dell'Amministrazione stipula il presente accordo per conto del Direttore Generale con riserva di sottoporlo al Governatore, il quale lo valuterà in sede di Consiglio Superiore affinché l'accordo stesso sia approvato o respinto nel suo complesso.


PER L'AMMINISTRAZIONE


Antonella Car
Francesca M

PER LA FALBI



PER LA FISAC-CGIL


Diana Arano

PER LA UILCA-UIL

